



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee

Formez^{PA}

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Cenni sul sistema dei servizi pubblici locali


Roma 26/5/2016 - 21/06/2016

ELENA SICO

Dirigente Servizio «Autorità di Gestione Unica FESR-FSE» Regione Abruzzo

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA

 viale Marx, 15 - 00137 Roma

 formazioneaiutidistato@formez.it |  www.eventipa.formez.it



1. Breve excursus: i più recenti riferimenti normativi
2. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale: art. 19 della Legge n. 124/2015 (esame di alcune disposizioni)
3. Schema del decreto legislativo di riordino dei Servizi pubblici locali di interesse economico generale (esame di alcune disposizioni)
4. Piccolo Focus sul Regolamento de minimis SIEG



1. Breve excursus: i più recenti riferimenti normativi



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- La **DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (SPL) DI RILEVANZA ECONOMICA**, contenuta principalmente nell'articolo 113 D.lgs. 267/2000 (TUEL), è stata profondamente modificata dall'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008).

I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- L'articolo 23 bis del D.L. 112/2008 è finalizzato a:
- a) Favorire la più ampia **DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, DI LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI** da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi di interesse generale in ambito locale;
 - b) Garantire il diritto di tutti gli utenti alla **UNIVERSALITÀ ED ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI** ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettere *e)* ed *m)* della Cost.

I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- La disciplina dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008 è stata successivamente novellata dall'articolo 15 del D.L. 135/2009 e completata dal regolamento di delegificazione adottato con D.P.R. 168/2010;
- L'intera disciplina prevista dall'art. 23-bis è stata poi «travolta» dall'esito delle **CONSULTAZIONI REFERENDARIE** del 12 e 13 giugno 2011;
- Per colmare il vuoto normativo lasciato dall'abrogazione dell'articolo 23-bis, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con **L'ARTICOLO 4 DEL D.L. N. 138/2011**, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 2011.



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- Il D.L. 138/2011 ha previsto una **NUOVA DISCIPLINA GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**, escludendo dal suo campo di applicazione il settore idrico, per tenere conto dell'esito di uno dei quesiti referendari;
- L'articolo 4 del D.L. 138/2011 ha previsto che gli enti locali verificassero la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, **LIMITANDO** l'attribuzione di **DIRITTI DI ESCLUSIVA** ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa privata non fosse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- L'articolo 4 del D.L. 138/2011 ha limitato la possibilità degli **AFFIDAMENTI DIRETTI** a favore di società a capitale interamente pubblico, aventi i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, soltanto se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento risultava **PARI O INFERIORE** a 200.000 euro.



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- La Corte costituzionale con sentenza 199/2012 ha dichiarato L'ILLEGITTIMITÀ delle disposizioni adottate dopo il referendum del giugno 2011 con l'art. 4 del D.L. 138/2011, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare, in contrasto con il divieto di cui all'art. 75 Cost.



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- Nell'ambito dei Servizi pubblici locali sono intervenute ancora due fonti normative:
- a) l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, commi 20-25 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012) recante disposizioni di natura generale;
 - b) l'art. 3 del D.L. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012), ispirato ad esigenze di controllo della spesa regionale e locale.





I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- In base all'art. 34 del D.L. n. 179/2012, commi 20-25 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012) l'ente affidante predispone e pubblica una relazione che:
 - a) esplicita le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
 - b) definisce i contenuti specifici degli OSP e di servizio universale;
 - c) indica le compensazioni economiche da corrispondere a fronte degli OSP.



I Servizi pubblici locali: breve excursus normativo

- Con la **LEGGE DI STABILITÀ 2015** (art. 1 co. 609 L. n. 190/2014) sono stati ulteriormente definiti contenuti e ruolo della **RELAZIONE** (a cura degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei nei quali devono essere organizzati i SPL) che deve:
- a) recare le **RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO** con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio;
 - b) ricomprendere un **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO** recante la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti nonché specificazioni in caso di affidamenti *in house*.



2. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale: art. 19 della Legge n. 124/2015 (esame di alcune disposizioni)



Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

- Per esigenze di sintesi, l'attenzione è focalizzata sui seguenti profili:
- a) **L'INDIVIDUAZIONE** dei Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale;
 - b) la **DISCIPLINA** sulle modalità di gestione dei servizi medesimi.



Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale

- Il Parlamento con l'articolo 19 della legge n. 124/2015 HA DELEGATO il Governo ad intervenire sulla disciplina dei *servizi pubblici locali di interesse economico generale*, allo scopo di:
- a) assicurare la **CHIAREZZA DELLE REGOLE** e la semplificazione normativa;
 - b) garantire la **TUTELA DEL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA**;
 - c) superare la non adeguata **QUALITÀ DEI SERVIZI** in rapporto alle risorse pubbliche impiegate.

Oggetto della delega Individuazione dei SPL di interesse economico generale

- E' attribuita ai comuni e alle città metropolitane (quale funzione fondamentale) per assicurare la soddisfazione dei **BISOGNI DELLA COMUNITÀ LOCALE**:
- a) in condizioni di accessibilità, fisica ed economica, di continuità e di non discriminazione;
 - b) e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, anche al fine di garantire omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale (*lettera a*).



Oggetto della delega Regimi di esclusiva e diritti speciali

- Tra i criteri ai quali deve informarsi il decreto di riordino è prevista la **SOPPRESSIONE**, previa ricognizione, dei **REGIMI DI ESCLUSIVA**, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza “*e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio*» (lettera b). Cfr. Art. 106 TFUE.

Oggetto della delega

Regimi di esclusiva e diritti speciali

- Il decreto legislativo di riordino deve definire i **CRITERI per L'ATTRIBUZIONE di DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI**, nel rispetto dei principi di:
- a) adeguatezza;
 - b) sussidiarietà;
 - c) Proporzionalità;
- e conformemente alle disposizioni vigenti (*lettera c*).

Oggetto della delega Organizzazione territoriale

- E' previsto altresì che il decreto legislativo di riordino definisca i criteri per **L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE** ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (*lettera d*);
- E' previsto anche il **RINVIO ALLE NORMATIVE DI SETTORE** e l'armonizzazione delle stesse

Oggetto della delega Modalità di gestione

- Altro criterio di delega concerne l'individuazione delle modalità di gestione del servizio pubblico o di conferimento della gestione (*lettera e*), che deve avvenire nel rispetto dei seguenti **PRINCIPI**:
- a) dell'ordinamento europeo;
 - b) generali relativi ai contratti pubblici;
 - c) di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.



Oggetto della delega Modalità di gestione

- Nel decreto legislativo devono essere previsti incentivi e meccanismi di *premiabilità* o di “*riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori*”, nel rispetto:
 - a) dei principi UE;
 - b) della giurisprudenza costituzionale in materia di modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (*lettera f*).



Oggetto della delega Modalità di gestione

➤ E' prevista:

- a) l'individuazione di **CRITERI** per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto della produttività al fine di “*ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese*” (*lettera g*);
- b) La definizione delle **MODALITÀ** di tutela degli utenti (*lettera h*).



Oggetto della delega

Separazione tra funzioni di regolazione e controllo e regime di proprietà

- La disciplina di riordino deve prevedere la:
- a) **DISTINZIONE** netta tra le funzioni di regolazione e controllo e quelle di gestione dei servizi, anche modificando la disciplina sulle incompatibilità o inconferibilità di incarichi o cariche (*lettera l*);
 - b) **REVISIONE** della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché della disciplina relativa alla cessione di beni in caso di subentro.

La nuova disciplina dovrà rispettare principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione (*lettera m*).





Oggetto della delega Regolazione e controllo

- La disciplina di riordino dei SPL deve individuare i **POTERI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO** da attribuire ai diversi livelli di governo e alle autorità indipendenti (*lettera n*) al fine di:
- a) assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi;
 - b) garantire l'eliminazione degli sprechi;
 - c) tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.



Oggetto della delega Tutela degli utenti

- Si demanda alla nuova disciplina l'individuazione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi (*lettera o*) nonché **L'INTRODUZIONE E IL POTENZIAMENTO DI FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI** e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla **QUALITÀ** e sui **COSTI** degli stessi (*lettera p*).



Oggetto della delega Trasparenza

- Il decreto di attuazione dovrà definire gli strumenti per la **TRASPARENZA E LA PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO** (relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale) da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di “*contratti di servizio tipo*” per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale (*lettera u*);
- Si dovrà provvedere alla definizione di **STRUMENTI DI RILEVAZIONE**, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO** imposti e degli **STANDARD DI QUALITÀ**, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza (*lettera*



3. Schema del decreto legislativo di riordino dei Servizi pubblici locali (esame di alcune disposizioni)



Criticità da superare

- Lo schema di decreto legislativo contiene la disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- In particolare, le criticità da superare sono:
 - a) La **GESTIONE INEFFICIENTE** dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, spesso causa di sprechi;
 - b) La **SCARSA EFFICIENZA** dei servizi resi ai cittadini e alle imprese;
 - c) La **CARENZA DI REGOLE** che legittimano la gestione pubblica dei servizi anche al fine di giustificare la deroga alle normali dinamiche concorrenziali dei mercati.



Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL

Alcune definizioni (art. 2)

- I «*servizi pubblici locali di interesse economico generale*» o «*servizi di interesse economico generale di ambito locale*» sono i servizi:
- erogati o suscettibili di essere erogati dietro ***CORRISPETTIVO ECONOMICO*** su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- che i comuni e le città metropolitane ritengono necessari per i bisogni delle comunità locali di riferimento.



Alcune definizioni (art.2)

- I «*servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete*» o «*servizi di interesse economico generale a rete di ambito locale*» sono :
- Servizi pubblici locali di interesse economico generale, suscettibili di **ESSERE ORGANIZZATI TRAMITE RETI STRUTTURALI** o collegamenti funzionali tra le sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio. Essi sono sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente, inclusi quelli afferenti al ciclo dei rifiuti;
- Sono organizzati per **AMBITI O BACINI TERRITORIALI OTTIMALI**, individuati dalle Regioni e Province autonome;
- L'ambito non può essere inferiore a quello del territorio provinciale (enti di area vasta).



Campo di applicazione (art. 3)

- Si applica a tutti SPL di interesse economico generale, ad esclusione del servizio di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, la cui normativa non viene interessata dal decreto;
- Prevalgono le normative di settore, eccetto quelle contenute nel decreto in materia di affidamento del servizio per:
 - a) Il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) Il SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
 - c) Il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (d.lgs. N. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni);
 - d) Il SERVIZIO FARMACEUTICO (L. n. 475/1968).



Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL Principi ispiratori (art. 4)

- Dispone che l'assunzione, la regolazione e la gestione dei SPL di interesse economico generale siano ispirate ai principi di **EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'**, alla **TUTELA DELLA CONCORRENZA** e alla **SUSSIDIARIETA'**, (anche orizzontale) e **TRASPARENZA**;
- Le disposizioni promuovano la **CONCORRENZA**, la **LIBERTA'** di **STABILIMENTO** e la **LIBERTA'** di **PRESTAZIONE** dei **SERVIZI** di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei SPL di interesse economico generale;
- E' sancito il **PRINCIPIO DI SEPARAZIONE** tra le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione di tali servizi.



Assunzione e gestione dei servizi (art. 5)

- **L'INDIVIDUAZIONE** dei SPL di interesse economico generale, **DIVERSI** da quelli previsti dalla legge, è effettuata dai comuni e dalle città metropolitane, previa verifica che le attività non siano già fornite o possano essere fornite da imprese operanti secondo le regole di mercato, in **MODO SODDISFACENTE** e a **CONDIZIONI COERENTI** con il **PUBBLICO INTERESSE** come definito dall'amministrazione in termini di **PREZZO** (corrispettivo), caratteristiche obiettive di **QUALITÀ** e **SICUREZZA**, **CONTINUITÀ** e **ACCESSO AL SERVIZIO**.



Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL

Come individuare i SIEG locali (art. 5)

- La verifica per l'individuazione può essere effettuata mediante una consultazione pubblica, da svolgersi con modalità adeguate e proporzionate alle caratteristiche del servizio, anche per via telematica;
- Il provvedimento di assunzione del SPL di interesse economico generale è:
 - a) pubblicato sul sito dell'Amministrazione interessata;
 - b) trasmesso all'Osservatorio per i servizi pubblici locali (presso il MISE);
 - c) è sottoposto al controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che agisce ai sensi dell'articolo 21-bis della L. 287/1990.



Imposizione di OSP (art. 6)

- Il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico (previa valutazione da parte dell'Amministrazione pubblica) avviene mediante:
- a) **IMPOSIZIONE**, ove consentito dall'ordinamento vigente e secondo le modalità previste, di OSP a carico di tutte le imprese che operano nel mercato;
 - b) ovvero attraverso il **RICONOSCIMENTO** agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;
 - c) **ATTRIBUZIONE** di OSP a carico di uno o più operatori economici da individuare nel rispetto delle modalità stabilite.

Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL

Modalità di gestione dei SIEG locali (art. 7)

- Se l'Amministrazione pubblica valuta che il SPL di interesse economico generale deve essere preso in carico dalla stessa o affidato, può utilizzare quattro differenti forme di gestione:



Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL FormezPA

Modalità di gestione dei SIEG locali (art. 7)

- a) Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- b) Affidamento a società mista, il cui socio privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dell'articolo 18 della L. 124/2015;
- c) Gestione diretta mediante affidamento *in house* nel rispetto della normativa e se sussiste un vantaggio in termini economici e qualitativi del servizio per l'utente e la collettività che deve essere dimostrato;
- d) **GESTIONE IN ECONOMIA** o mediante **AZIENDA SPECIALE**, per i servizi diversi da quelli in rete.



- **CONTENUTI** specifici degli **OSP** e loro durata;
- **NATURA** dei **DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI** eventualmente conferiti;
- Sistema di **COMPENSAZIONE**, se previsto, con indicazione dei parametri per il calcolo, il controllo e l'eventuale revisione della compensazione;
- Modalità per evitare le sovracompensozioni e per il recupero delle stesse.



Schema di decreto legislativo di riordino dei SPL

Durata affidamento (art. 8)

- La DURATA dell'affidamento è fissata dall'ente concedente:
 - a) in funzione della prestazione richiesta;
 - b) in misura proporzionata alla entità e alla durata degli investimenti;
 - c) e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento ed indicati nel contratto di servizio;
- Per gli AFFIDAMENTI IN HOUSE di servizi pubblici di interesse economico generale diversi da quelli a rete, la durata non può essere superiore a 5 anni.



Contratto di servizio (art. 21)

- Contestualmente al provvedimento di affidamento, è stipulato il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
- Il **CONTRATTO DI SERVIZIO** deve prevedere, tra le altre cose:
 - a) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - b) le **COMPENSAZIONI ECONOMICHE** ai soggetti affidatari del servizio per gli OSP, che tengano conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari.

4. Piccolo Focus sul Regolamento de minimis SIEG

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: campo di applicazione

➤ E' uno specifico regolamento (Reg. (UE) 360/2012) de minimis che NON si applica:

a) alle imprese che operano in taluni SETTORI (pesca e acquacoltura, imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria, a quelle del settore carboniero o del trasporto di merci su strada per conto terzi, imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in taluni casi, per le attività connesse all'esportazione);

b) alle IMPRESE IN DIFFICOLTÀ per le quali si fa riferimento agli *Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - 2014/C 249/01*);

c) agli aiuti subordinati all'IMPIEGO PREFERENZIALE di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione;

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: modalità applicative

- Si applica agli aiuti concessi per la fornitura di un SIEG;
- L'impresa beneficiaria deve ricevere per iscritto un atto che la incarica di prestare il SIEG per il quale l'aiuto è concesso e che non deve necessariamente contenere tutte le informazioni dettagliate precisate nella Decisione in esenzione da notifica;
- La COMPENSAZIONE può assumere qualsiasi forma di aiuto trasparente, ossia di aiuto per il quale sia possibile quantificare a priori l'entità dell'aiuto accordato;
- Il Regolamento de minimis SIEG non prevede la verifica dei costi sostenuti nella fornitura del servizio (per la verifica delle sovracompensazioni)

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: sistema di contabilità

- Se un'impresa opera sia nei settori esclusi che in quelli inclusi, il Reg. de minimis SIEG può essere applicato a condizione che sia **GARANTITO un SISTEMA DI CONTABILITÀ SEPARATA o di IMPUTAZIONE DEI COSTI IDONEO** a dimostrare che **L'IMPRESA NON BENEFICI INDIRETTAMENTE DI AIUTI PER ATTIVITÀ ESCLUSE DAL SUO CAMPO DI APPLICAZIONE;**
- Il massimale è fissato a 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (quello di concessione ed i due precedenti);
- Il SIEG potrebbe avere una durata superiore a 3 anni: l'importo è imputato totalmente all'esercizio della concessione della compensazione (provvedimento affidamento).

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: cumulabilità

- **Gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento de minimis SIEG:**
 - a)** non sono cumulabili con altre compensazioni relative allo stesso servizio di interesse economico generale, anche se non costituiscono aiuto di Stato (Altmark o decisione in esenzione da notifica);
 - b)** non sono cumulabili con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili, se l'aiuto cumulato supera le intensità massime stabilite da un regolamento di esenzione o da una decisione della Commissione;
 - c)** sono cumulabili con altri aiuti de minimis fino al massimale stabilito dal Regolamento de minimis SIEG;

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: esempio

➤ Quindi.....se un fornitore è stato incaricato di fornire diversi SIEG, lo stesso può essere compensato:

- a) per un SIEG in base al Regolamento de minimis SIEG;
- b) per gli altri SIEG può ricevere una compensazione che soddisfa le condizioni previste dalla sentenza ALTMARK.

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: rispetto massimale

- Se l'impresa affidataria di un SIEG ha ottenuto aiuti ai sensi dei regolamenti (UE):
- a) 1407/2013 de minimis (massimale € 200.000);
 - b) 1408/2013 de minimis agricoltura (massimale € 15.000);
 - c) 360/2012 de minimis SIEG (massimale € 500.000),
i suddetti gli aiuti, avuti in applicazione dei diversi regolamenti, si **SOMMANO** e **DEVONO ESSERE SOTTRATTI** dal massimale più alto tra quelli applicabili.

**Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis
SIEG: obblighi per la PA**

- **L'amministrazione pubblica deve:**
- a) INFORMARE** per iscritto l'impresa affidataria dell'importo dell'aiuto de minimis relativo alla compensazione per il SIEG per il quale viene concesso;
 - b) FARE ESPLICITO RIFERIMENTO** al regolamento, citando titolo ed estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: dichiarazione de minimis

➤ **Prima di concedere l'aiuto de minimis SIEG, l'amministrazione pubblica richiede all'impresa affidataria del SIEG una DICHIARAZIONE IN FORMA SCRITTA o ELETTRONICA, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto in base al Regolamento de minimis SIEG o di altri regolamento de minimis, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;**

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: registro centrale aiuti

➤ Se lo SM ha istituito un **REGISTRO CENTRALE** degli aiuti «*de minimis*», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello stesso SM a imprese che forniscono SIEG, non è necessario acquisire alcuna dichiarazione dall'impresa affidataria del SIEG se il registro copre un periodo di tre anni.

Piccolo FOCUS sul Regolamento de minimis SIEG: conservazione dati

- L'amministrazione pubblica concedente deve conservare i dati riguardanti gli aiuti de minimis:
 - a) individuali per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione;
 - b) relativi a un regime «de minimis» per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime.
- Lo SM è tenuto a trasmettere alla CE, entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta ovvero entro un termine più lungo, tutte le informazioni per accertare che siano state rispettate le condizioni del Regolamento de minimis SIEG, con particolare riferimento all'IMPORTO COMPLESSIVO di tutti gli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE